

Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

“Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018 - 2020)

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020.
2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2018 - 2020: trasporti; tutela dell’ambiente e del territorio; attività produttive, ricerca e innovazione; turismo e cultura; pari opportunità e inclusione sociale; razionalizzazione dell’area finanziaria, contabilità e controlli.
3. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei nodi logistici e portuali campani è istituito il “Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci”.
4. Il Fondo di cui al comma 3 concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all’articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016), secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce, in conformità al regolamento di cui all’articolo 1, comma 649 della legge 208/2015 e alle vigenti disposizioni nazionali ed europee, i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante la spesa fino ad un milione di euro annui a valere sugli stanziamenti della Missione 10, Programma 6, Titolo 2 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
7. Il trasferimento degli alloggi di edilizia agevolata – convenzionata, previsto dai bandi pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica

degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità' europea), può avvenire anche oltre il termine di trenta mesi dalla data di ultimazione dei lavori, se il mancato rispetto non sia imputabile ai soggetti attuatori.

8. Per le finalità di cui al comma 7, il legale rappresentante del soggetto attuatore interessato presenta motivata istanza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura amministrativa competente in materia di governo del territorio che si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. In caso di pronuncia favorevole non trova applicazione la revoca del contributo per inosservanza del termine previsto al comma 7.

9. Al fine di implementare le azioni di riforma e di efficientamento della gestione del sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo del patrimonio immobiliare, al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), dopo le parole "riordinare gli IACP" sono inserite le seguenti: "anche mediante liquidazione degli stessi,".

10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Parti sociali, adegua le previsioni del regolamento regionale 28 giugno 2016, n. 4 (Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale - ACER in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1) alle modifiche legislative di cui al comma 9.

11. I Comuni provvedono al censimento e al monitoraggio delle cavità sotterranee presenti nelle aree urbanizzate del proprio territorio e predispongono specifici piani di intervento per la mitigazione del rischio di crollo.

12. I piani di intervento di cui al comma 11 sono trasmessi alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale che, sulla base di criteri di priorità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, provvede a finanziare i relativi interventi nell'ambito della disponibilità delle risorse assegnate a legislazione vigente.

13. In presenza di crolli di cavità sotterranee che hanno provocato danni alle infrastrutture edilizie sovrastanti, la Regione interviene in via prioritaria attraverso le competenti strutture amministrative a supporto dei Comuni per la gestione dell'emergenza, nonché per il monitoraggio del fenomeno e la valutazione degli interventi necessari alla mitigazione e alla eliminazione del rischio nell'ambito della disponibilità delle risorse assegnate a legislazione vigente.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11, 12 e 13, quantificati in euro 300.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante incremento della Missione 9, Programma 1, Titolo 1, e contestuale decremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

15. L'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Attività di ispezione, di controllo e vigilanza)

1. Il direttore generale individua il personale incaricato degli interventi ispettivi, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dall'A.R.P.A.C. - ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n.132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

2. Il direttore generale individua e nomina tra il personale incaricato degli interventi ispettivi, i dipendenti che nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 132/2016.

3. In ogni dipartimento provinciale è istituita una sezione di Polizia giudiziaria ambientale, a cui è assegnato il personale ispettivo con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.”.

16. Per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, la Regione avvia una ricognizione dello stato della qualità dell'aria dei Comuni campani, in collaborazione con gli enti preposti al controllo.

17. Nell'ambito del censimento delle emissioni in atmosfera, in collaborazione con gli enti locali e le autorità preposte al controllo ambientale e sanitario, la Regione individua, a livello comunale o di zona, le principali sorgenti di emissione presenti nel territorio considerato al fine di ampliare il novero degli eventuali inquinanti da ricercare e rendere più razionali, omogenei ed appropriati alle specificità territoriali, gli interventi di monitoraggio delle potenziali sostanze inquinanti e della loro speciazione e quelli di riduzione delle emissioni previsti nel Piano regionale per la tutela della qualità dell'aria.

18. All'esito della ricognizione di cui al comma 16 la Giunta regionale adotta, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il piano regionale per la qualità dell'aria sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) predisposizione di piani del traffico comunale e regionale, con la destinazione di aree minime a zone a traffico limitato al fine di ridurre la circolazione di auto inquinanti;
- b) modalità di inibizione totale dal traffico in orari specifici e zone di particolare interesse;
- c) predisposizione di Piani Energetici Comunali (PEC) per il monitoraggio dei consumi energetici e facilitazioni all'utilizzo di fonti alternative;
- d) promozione di controlli periodici agli impianti pubblici e privati;
- e) lavaggi periodici e sistematici delle strade cittadine e utilizzo per la pavimentazione di asfalti elettrostatici;
- f) efficienza e ripulitura di canne fumarie e apposizioni di filtri se necessario.

19. Al fine di implementare le spese per le attività connesse all'agricoltura e sostenere lo sviluppo sul territorio delle aree rurali del settore agricolo ed agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico, per l'anno 2018, è disposto un incremento di euro 3.000.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 e contestuale decremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 -2020.

20. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto) dopo le parole "e degli agrotecnici laureati" sono aggiunte le seguenti: "o un Direttore Operazioni Spegnimenti (DOS)".

21. La legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 (Interventi per favorire la coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e le relative filiere produttive) è così modificata:

- a) al comma 4 dell'articolo 1 le parole "nella fitodepurazione dei siti inquinati" sono soppresse;
- b) al comma 1 dell'articolo 2 le parole "nei terreni inquinati" sono soppresse.

22. La Regione Campania, attraverso gli Enti parco e i Centri Assistenza Tecnica (CAT), promuove la valorizzazione dei prodotti tipici locali e la fruizione del turismo eco-sostenibile.

23. Al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e contribuire alla formazione dei giovani ricercatori universitari, è stanziato un contributo straordinario a favore della società consortile Biogem per l'anno 2018, di euro 800.000,00 e, per le medesime finalità, a favore della società consortile Ceinge-Biotecnologie Avanzate è stanziato un contributo straordinario, per l'anno 2018, di euro 500.000,00. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.300.000,00 per l'anno 2018, si provvede con incremento della Missione 14, Programma 3, Titolo I mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 1, Titolo I del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

24. In funzione del piano di ristrutturazione, la Regione riconosce alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo ordinario di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018 e di euro 3.000.000,00

negli esercizi 2019 e 2020. A tal fine, la Missione 5, Programma 2, Titolo 1 è incrementata di euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2018, di euro 3.000.000,00 negli esercizi 2019 e 2020, quale contributo ordinario, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

25. L'erogazione dei contributi di cui al comma 24 è subordinata all'approvazione del piano di ristrutturazione e del nuovo statuto della Fondazione.

26. La Regione Campania, per realizzare i principi della economicità di gestione, dell'efficienza, della produttività, della redditività e della razionalizzazione delle risorse, individua nei distretti di alta tecnologia e nei laboratori pubblico - privati di cui al decreto direttoriale n.713/Ric del 29 ottobre 2010 (Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007/2013) gli strumenti operativi di innovazione e di trasferimento tecnologico nell'ambito delle tematiche definite nel documento di programmazione RIS 3. Le attività affidate ai suddetti distretti e laboratori sono la divulgazione tecnologica, la produzione di informazioni strategiche e di intelligenza economica con riferimento particolare al foresight tecnologico, l'attivazione di relazione tra imprese e tra imprese e sistema della ricerca e dell'innovazione, lo sviluppo e la realizzazione di attività di ricerca e di innovazione a favore delle PMI del territorio regionale, la realizzazione di dimostratori tecnologici e "best practice" funzionali all'attuazione delle linee strategiche della Regione Campania.

27. La Regione Campania applica il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 giugno 2011, n. 57175 (Equiparazione delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM - 6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico -sanitario).

28. Al fine di sostenere le attività e i servizi attivati dalle Province relativamente alla funzione non fondamentale "Musei, biblioteche e pinacoteche", il fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti, istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è assestato ad euro 4.000.000,00 per le annualità 2018, 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 340.000,00 euro per l'anno 2018, euro 2.102.282,80 per l'anno 2019 ed euro 1.833.814,40 per l'anno 2020, si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020.

29. È istituito il Fondo per attività e iniziative istituzionali, con una dotazione di euro 3.800.000,00 per l'anno 2018, finalizzato a valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale, alla memoria e conservazione di pratiche e saperi, al sostegno di eventi e contenitori culturali di interesse regionale, di iniziative dirette a promuovere e assicurare il decoro, la sicurezza e la vivibilità urbana e ambientale, nonché la fruizione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi pubblici.

30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 29 si provvede mediante incremento, per l'anno 2018, della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e prelievo di pari importo dalla Missione 20 Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.

31. La Regione Campania promuove progetti sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie residenti in Campania, anche attraverso l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale e a sviluppare e radicare la cultura della solidarietà.

32. Con delibera della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 31.

33. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 31 pari ad euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018 – 2020 e contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, Titolo 1.

34. La Regione Campania, come misura complementare alle attività socio-educative, avvia un progetto sperimentale al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni che appartengono a nuclei familiari aventi reddito ISEE inferiore a euro 10.000,00.

35. La Giunta regionale individua le zone interessate dal progetto privilegiando le aree con maggiore disagio sociale e definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 34.

36. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 34 e 35, pari a euro 150.000,00 per l'anno 2018 si fa fronte mediante incremento di pari importo della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 e contestuale riduzione della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione per gli anni 2018 -2020.

37. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'Economia civile, quale nuovo modello economico di produzione e di sviluppo sostenibile ed efficace strategia di Welfare di comunità, è istituito, presso il Consiglio regionale, senza nuovi o maggiori oneri, l'Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile, di seguito denominato Osservatorio.

38. L'Osservatorio svolge attività di studio, di analisi e di impulso, anche formulando proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali e ad individuare modalità di coordinamento delle risorse in materia.

39. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione interna dell'Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti della materia. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.

40. L'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n.3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) è sostituito dal seguente:

“Art.17 (Mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti)

1. La Regione autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti precedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008) per opere pubbliche ed interventi autorizzati agli effetti delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva) e 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica), per la quota assistita da contributi regionali e con esclusione dei mutui con scadenza antecedente il 1° gennaio 2020.

2. Per l'utilizzo dell'economia è richiesta la sola comunicazione alla Regione Campania senza la relativa approvazione.

3. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento dei residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti

originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque volti alla realizzazione di investimenti da concludersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985 e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 1/2008, decadono dal medesimo contributo se alla data del 31 dicembre 2019 non è intervenuto l'affidamento dei lavori.”.

41. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione.

42. Per l'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti previsti al comma 41 deve essere trascritto o annotato nei registri di immatricolazione dei veicoli. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 43.

43. La perdita del possesso è annotata nei registri di immatricolazione dei veicoli mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

44. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli degli atti o dei fatti previsti al comma 43, i soggetti di cui al comma 41 sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

45. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale delle pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei registri di immatricolazione dei veicoli.

46. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei registri di immatricolazione dei veicoli, è consentito l'aggiornamento dell'archivio tributario, secondo le modalità stabilite dai commi 7 e 8 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

47. Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi cambi di titolarità dello stesso, il soggetto intestatario della carta di circolazione che non adempie alle prescritte formalità nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è tenuto al pagamento della tassa automobilistica.

48. Dal 1° gennaio 2019, il contribuente che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto può richiedere il rimborso di quota parte della tassa automobilistica regionale versata. Il diritto al rimborso è riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre, in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 300.000,00 annui per gli esercizi 2019 e 2020, si provvede mediante prelievo nell'ambito della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e corrispondente incremento della Missione 1, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020.

49. Per il contenimento della spesa pubblica regionale, la Regione, previa ricognizione dello stato degli immobili, provvede alla razionalizzazione della spesa per i servizi assicurativi degli stessi.

50. Al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole da “tre tecnici “ fino alle parole “iscrizione all'albo” sono sostituite dalle seguenti: “cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre

dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.”

51. All'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è aggiunto, infine, il seguente comma: “17bis. Per gli immobili della disciolta Opera Nazionale Combattenti l'applicazione delle procedure di alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preliminare mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto notificata all'occupante dell'immobile. L'accettazione è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni con contestuale versamento della caparra di un importo pari al 20 per cento del prezzo di stima e saldo del prezzo entro e non oltre il termine di otto mesi dall'accettazione.”

52. All'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2002, n. 14 (Adesione alla istituzione comunale di San Giorgio a Cremano Premio “Massimo Troisi”) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole “concede” sono aggiunte le seguenti: “al Comune di San Giorgio a Cremano, quale soggetto attuatore”;
- b) al comma 2 le parole “alla Istituzione” sono sostituite dalle seguenti “al Comune”;
- c) al comma 3 le parole “l'Istituzione Comunale del Premio Massimo Troisi” sono sostituite dalle seguenti: “il Comune”.

53. La legge regionale 14/2002 è rifinanziata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede con incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020.

54. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), la parola “favorevoli” è sostituita dalle seguenti: “validi, considerate anche le schede bianche”.

55. Al punto 3), della lettera c), del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale) la parola “maggioritaria” è soppressa.

56. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano), sono inseriti i seguenti:

“1bis. A cadenza annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la Direzione generale competente in materia di ciclo delle acque, sentito l'Ente idrico campano, effettua il monitoraggio dello stato di collocazione del personale compreso negli elenchi approvati dalla Giunta regionale di ricognizione del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011, alla gestione e/o manutenzione di servizi ed impianti afferenti il ciclo. Tale monitoraggio è effettuato con articolazione su base distrettuale, in riferimento all'ubicazione di opere ed impianti. Il personale che, a seguito del subentro di gestione, non risulti ricollocato con le procedure di cui al comma 1 è incluso in apposito elenco allegato agli atti di monitoraggio. Fermo restando la prioritaria ricollocazione del personale già dipendente del gestore subentrato, per la copertura di ulteriori fabbisogni occupazionali in sede distrettuale conseguenti a subentri in gestioni esistenti, nonché all'attivazione di nuove gestioni in conformità alla presente legge, in attuazione di accordi sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, è prevista la prioritaria ricollocazione lavorativa del personale incluso nell'elenco allegato ai predetti atti di monitoraggio.

1ter. Il personale di cui al comma 1bis, in aggiunta all'utilizzo delle opportunità previste dal comma 1bis, può essere utilizzato alle dipendenze dei soggetti realizzatori di opere e/o interventi di adeguamento funzionale e/o manutenzioni di opere ed impianti esistenti, inclusi nella

programmazione regionale e/o distrettuale, in applicazione di specifiche clausole sociali inserite negli atti di gara ed affidamento ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Iquater. Le procedure di cui al comma 1ter possono essere applicate anche per l'utilizzo di personale dipendente dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche con ricorso al distacco temporaneo ai sensi dell'articolo 23 bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in attuazione e per le finalità di programmi di risanamento e razionalizzazione approvati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Per le medesime finalità possono essere stipulati accordi fra soggetti gestori, anche con ricorso alle vigenti norme in materia di contratti di rete.”.

57. In attuazione del piano operativo di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016, approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 274 del 29 settembre 2017 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale), è istituita dalla Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2018, la società regionale unica del polo ambientale, secondo le procedure del d.lgs. 175/2016.

58. La società regionale unica del polo ambientale subentra nelle attività già svolte dalle società in controllo diretto e indiretto della Regione ed operanti in campo ambientale e svolge ulteriori attività connesse o simili, come individuate dalla Giunta regionale.

59. Per le finalità di cui ai commi 57 e 58, la Giunta regionale:

a) approva atto costitutivo e statuto della costituenda società, prevedendo quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione in materia ambientale e di difesa suolo, nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali alla Regione e ai suoi enti strumentali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, e il capitale sociale non inferiore ad euro 200.000,00;

b) approva il piano industriale triennale della nuova società che presenta le condizioni per la sostenibilità economica e finanziaria nel triennio, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane. Il piano contempla:

1) le attività affidabili, secondo criteri di continuità operativa e funzionale con le società già operanti in materia ambientale;

2) il rafforzamento e l'efficientamento economico delle attività, promuovendo l'affidamento delle attività compatibili con l'oggetto sociale da parte degli enti strumentali del perimetro regionale, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, nonché favorendo, anche per finalità diverse, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, dell'articolo 6 del medesimo d.lgs. 175/2016, che consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

3) l'organico della società, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti, ovvero programmando, qualora necessario per il recupero dell'efficienza, forme di ottimizzazione delle risorse umane e misure per l'esodo volontario incentivato del personale;

c) adotta, sulla base della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società partecipate operanti in materia ambientale le determinazioni per consentire alle rispettive assemblee dei soci le deliberazioni di cui all'articolo 2484 del codice civile, fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, in funzione del migliore realizzo.

60. Fino alla costituzione della società regionale unica del polo ambientale, proseguono le attività già svolte dalle società regionali operanti in campo ambientale per garantire lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse ad esse affidati, con la salvaguardia dei livelli occupazionali in essere.

61. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 57, 58, 59 e 60 si provvede attraverso l'incremento della Missione 9, Programma 1, Titolo 3 mediante prelevamento di euro 200.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020.

62. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2018, n. 23 (Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania) è sostituito dal seguente: "1. La società in house Campania Ambiente e Servizi S.p.A. è destinataria di un intervento finanziario a titolo di ricapitalizzazione nella misura non superiore ad euro 6.750.000,00 per far fronte a quanto strettamente necessario al ripiano delle perdite, di cui con la presente legge si riconosce la legittimità, e alla ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge, ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e in attuazione del piano di ristrutturazione aziendale, approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del d.lgs. 175/2016, dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte".

63. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) la parola "favorevoli" è sostituita dalle seguenti: "validi, considerate anche le schede bianche".

64. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) dopo le parole "economali" sono aggiunte le seguenti: ",dei beni mobili e dei magazzini regionali".

65. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania) la parola "inderogabilmente" è soppressa.

66. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale Assessore Lidia D'Alessio.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 2017 con il n. 510 del registro generale ed assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'1 agosto 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Commi 4 e 5.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016".

Articolo 1, commi 648 e 649: "648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

649. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Comma 9.

Legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016".

Articolo 3: "Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale".

Comma 4: "4. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e razionalizzare, rendendola più efficiente e funzionale, la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché contenere la spesa connessa agli organi di governo dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP, nell'osservanza delle seguenti norme regolatrici della materia:

- a) ridefinizione della compagine sociale, dell'ordinamento, della organizzazione e della natura giuridica degli IACP delle province campane, con autorizzazione anche a disporre, se necessario, l'accorpamento su base interprovinciale, in numero massimo di tre istituti, in luogo degli attuali cinque, per esigenze di utile gestione del patrimonio e di soluzione delle criticità funzionali;

b) riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in base ai principi di contenimento della spesa pubblica, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile, con facoltà di revisione della disciplina economica dei canoni di locazione, delle condizioni e dei termini per la assegnazione e per l'affidamento degli immobili;

c) introduzione di previsioni atte ad assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare l'alienazione degli immobili e piani vendita, la idoneità abitativa, la salubrità degli edifici e la promozione sociale del diritto alla casa.”.

Comma 15.

Legge regionale 29 luglio 1998, n. 10: “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania”.

Articolo 14: “Attività di ispezione, di controllo e vigilanza”.

“1. Al personale dell'A.R.P.A.C., incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.

2. Il personale di cui al comma 1 è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.P.A.C.”.

Comma 20.

Legge regionale 13 giugno 2016, n. 20: “Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto”.

Articolo 5: “Soggetto proponente, progettista e responsabile dell'intervento”.

Comma 3: “3. Il responsabile dell'intervento è un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali o dei periti agrari e dei periti agrari laureati o degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, nel rispetto delle specifiche competenze, che abbia ricevuto idonea formazione circa l'uso del fuoco prescritto.”.

Comma 21.

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5: “Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive”.

Articolo 1: “Finalità”.

Comma 4: “4. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioingegneria.”.

Articolo 2: “Istituzione marchio di qualità”.

“1. La Regione Campania istituisce apposito marchio di qualità per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della Cannabis sativa L. nei terreni inquinati.”.

Comma 28.

Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14: "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Articolo 10: "Disposizioni finanziarie".

Comma 2: "2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino in via prioritaria, alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle Province

ed, in via subordinata alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione ai sensi dell'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" Titolo 1. Alla dotazione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva" Titolo 1 per euro 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale."

Comma 40.

Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017."

Articolo 17: "Recupero di contributi straordinari non spesi".

"1. Gli Enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale n. 1/2008 decadono dal medesimo contributo se alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori. Le somme destinate al finanziamento dei contributi dichiarati decaduti ai sensi del presente comma sono ridestinate all'estinzione anticipata dei relativi mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti o da altro istituto di credito.

2. La decadenza di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'ente locale beneficiario attesta, con dichiarazione del responsabile del procedimento, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il completamento definitivo. L'attestazione deve essere ricevuta dalle strutture amministrative competenti in materia di lavori pubblici e di risorse finanziarie della Regione Campania entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli Enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3/2007 decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro il 30 marzo 2018."

Comma 46.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada."

Articolo 94: "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario".

Commi 7 e 8: "7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori."

Comma 50.

Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9: "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico".

Articolo 4-bis: "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni".

Comma 2: "2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge."

Comma 51.

Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38: "Disciplina dei beni regionali".

Articolo 9: "Procedura di vendita".

"1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:

a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi;

b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;

c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).

4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 3, nella evenienza che il valore determinato secondo tali parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.

5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato oppure la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6-bis, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, oppure, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, o a società pubbliche abilitate a tale scopo, oppure a professionisti esterni secondo le procedure fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di

- cinque anni se non sono intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.
7. Se l'avviso d'asta prevede la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.
8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10 e 11, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.
9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:
- a) se i beni oggetto del contratto di alienazione devono essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;
 - b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questo caso il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis.
10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6-bis.
11. Se i beni in alienazione sono occupati senza titolo o sono oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinuncia ad ogni azione ulteriore.
12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui ai commi 10 e 11.
13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.
14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis.
16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione, nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Se, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avviene nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.
17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”

Commi 52 e 53.

Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 14: "Adesione alla istituzione comunale di San Giorgio a Cremano premio "Massimo Troisi".".

Articolo 2: "Contributi e modalità di erogazione".

"1. Per i fini di cui all'art. 1, la Regione Campania concede un contributo annuo per l'organizzazione e gestione del Premio "Massimo Troisi" nonché per le manifestazioni ad essa collegate.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo e allo Spettacolo, entro il 31 marzo, approva il Piano artistico del Premio per l'edizione annuale, assegnando alla Istituzione il contributo previsto.

3. L'Istituzione Comunale del Premio "Massimo Troisi", entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmette alla Giunta regionale la relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti. La Giunta regionale la approva entro il 31 dicembre.".

Comma 54.

Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18: "Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.".

Articolo 2: "Costituzione, incompatibilità e revoca".

Comma 1: "1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione.".

Comma 55.

Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19: "Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale".

Articolo 2: "Natura giuridica".

Comma 2, lettera c), punto 3): "2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono, in particolare, determinate:

c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:

3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;".

Comma 56.

Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

Articolo 23: "Personale addetto al Ciclo Integrato delle Acque".

"1. Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private,

anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

2. Negli ambiti distrettuali dove insistono gestioni assentite in conformità alla normativa pro tempore vigente, le infrastrutture e gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora presi in carico dal soggetto gestore, sono trasferiti allo stesso gestore sulla base dell'attività ricognitiva della Giunta regionale sullo stato di consistenza delle singole opere e del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011."

Comma 57.

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Articolo 24: "Revisione straordinaria delle partecipazioni"

"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione

continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."

Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 38: "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Articolo 3: "Disposizioni di semplificazione normativa e contenimento dei costi delle società partecipate".

"1. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dall'articolo 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015), il Presidente della Giunta Regionale, entro il 31 gennaio 2017 aggiorna il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 221 del 4 novembre 2015, prevedendo la razionalizzazione delle società a controllo regionale Campania Ambiente e Servizi spa e SMA Campania spa, nonché delle altre società che svolgono attività analoghe o simili, secondo quanto disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) un'unica società in house del polo ambientale regionale;
- b) la continuità operativa e funzionale delle attività;
- c) la solidità economica e patrimoniale;
- d) il rafforzamento ed efficientamento economico delle attività;
- e) la salvaguardia dei livelli occupazionali e le eventuali misure di esodo incentivato;
- f) modifiche statutarie che prevedono la carica di direttore generale nonché di direttore tecnico e direttore amministrativo nominati dall'organo di amministrazione della società che ne stabilisce funzioni e poteri.

3. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) le parole "quello risultante dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania" sono sostituite dalle seguenti "definito secondo quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia".

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) è abrogato."

Comma 62.

Legge Regionale 30 maggio 2018, n. 23: "Variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione Campania. Annualità 2018."

Articolo 1: "Variazione di bilancio".

Comma 1: "1. Al fine di consentire adeguata iniziativa di ristrutturazione delle società regionali operanti in materia ambientale e attuare quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale del 23 dicembre 2016, n. 38 (Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale) la società Campania Ambiente e Servizi S.p.A., è destinataria di un intervento finanziario a titolo di ricapitalizzazione ex articolo 2447 del codice civile, anche per il ripianamento delle perdite maturate dalla gestione di cui con la presente legge si riconosce la legittimità, e di parziale ricostituzione del capitale al valore originario di cui all'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. Legge Finanziaria regionale 2012) nella misura di euro 6.750.000,00."

Comma 63.

Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 25: "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità".

Articolo 4: "Il Garante".

Comma 1: "1. Il Garante è eletto, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti con apposito bando pubblico, con esperienza documentata almeno triennale nell'ambito delle politiche sociali ed educative, dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere rieletto."

Comma 64.

Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37: "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale".

Articolo 10: "Regolamento di attuazione".

Comma 1, lettera f): "1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento della Giunta regionale, adottato ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso collegati, sono disciplinate, tra l'altro:

f) le modalità di gestione delle casse economali;"

Comma 65.

Legge Regionale 23 luglio 2018, n. 25: "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania."

Articolo 8: "Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento".

Comma 2: "2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali."

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 4bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 4bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico".

Art. 4-bis

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni.

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate *cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici.* I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore.

6-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza

motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni.

6-ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6-bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania.", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 8 della Legge Regionale 23 luglio 2018, n. 25 "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania".

Art. 8

Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento.

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.
2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali.
3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.
4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.
5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.
6. Ai componenti della Consulta spetta, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del

settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, un'indennità annua omnicomprensiva a titolo di rimborso spese, fissata con decreto del Presidente del Consiglio regionale nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale e pari al sessanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania).

7. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.

8. La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 10 della Legge Regionale 5 dicembre 2017, n. 37 "Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale".

Art. 10

Regolamento di attuazione.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento della Giunta regionale, adottato ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso collegati, sono disciplinate, tra l'altro:

- a) le disposizioni operative inerenti la programmazione regionale e il bilancio di previsione;
- b) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle proposte di legge, degli emendamenti consiliari e della relativa relazione tecnico-finanziaria, nonché delle modalità operative per il supporto tecnico ai consiglieri regionali nella fase di elaborazione;
- c) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile, finanziario e la rilevazione delle entrate e delle spese;
- d) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;
- e) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;
- f) le modalità di gestione delle casse economali *,dei beni mobili e dei magazzini regionali*;
- g) le disposizioni operative inerenti la rendicontazione, il bilancio consolidato, il bilancio sociale;
- h) ogni altro oggetto per il quale il decreto legislativo n. 118/2011 e i principi contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2017, n. 25: "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 4 della Legge Regionale 7 agosto 2017, n. 25: "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità".

Art. 4

Il Garante.

1. Il Garante è eletto, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti con apposito bando pubblico, con esperienza documentata almeno triennale nell'ambito delle politiche sociali ed educative, dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti *validi, considerate anche le schede bianche* nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere rieletto.
2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale della Regione Campania entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.
3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania). Non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 5 “Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive”, così come risultano modificati dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 1 e 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 5 “Interventi per favorire la coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e le relative filiere produttive”.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Campania, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove e favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale (Cannabis sativa L.) sul territorio regionale quale coltura da reddito per i diversi impieghi dei suoi derivati, nonché quale specie vegetale in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
3. La presente legge contiene disposizioni anche per favorire lo sviluppo, su base territoriale, di filiere produttive integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione della canapa per uso alimentare, industriale e ambientale, nel rispetto della normativa statale ed europea di disciplina delle rispettive produzioni e, in particolare, per i prodotti di uso alimentare, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti.
4. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella bioedilizia e nella bioingegneria.
5. La Regione favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete sulla canapa industriale e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

Art. 2

Istituzione marchio di qualità.

1. La Regione Campania istituisce apposito marchio di qualità per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della Cannabis sativa L..

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 5 della Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 20 "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto".

Art. 5

Soggetto proponente, progettista e responsabile dell'intervento.

1. È soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. È soggetto proponente anche la persona giuridica delegata dall'ente pubblico, titolare del diritto di possesso dell'area o del suolo, a svolgere attività nei settori di cui all'articolo 2.
2. Il progettista è un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
3. Il responsabile dell'intervento è un professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali o dei periti agrari e dei periti agrari laureati o degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, o un *Direttore Operazioni Spegnimenti (DOS)* nel rispetto delle specifiche competenze, che abbia ricevuto idonea formazione circa l'uso del fuoco prescritto.
4. I soggetti abilitati ad erogare la formazione di cui al comma 3 devono possedere, oltre ai requisiti previsti per la formazione professionale, specifiche esperienze inerenti uno o più ambiti di applicazione del fuoco prescritto.
5. I requisiti di cui al comma 4 possono essere acquisiti anche attraverso idonee collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e per essa la struttura competente in materia di istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili, d'intesa con la struttura competente in materia di politiche agricole e forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 3.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 3 della Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016."

Art. 3

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale.

1. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa, predispone un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l'obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.
2. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house predispongono un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l'amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2 devono conseguire, a partire dal 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.
4. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e razionalizzare, rendendola più efficiente e funzionale, la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché contenere la spesa connessa agli organi di governo dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con propri regolamenti il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP *anche mediante liquidazione degli stessi*, nell'osservanza delle seguenti norme regolatrici della materia:
 - a) ridefinizione della compagine sociale, dell'ordinamento, della organizzazione e della natura giuridica degli IACP delle province campane, con autorizzazione anche a disporre, se necessario, l'accorpamento su base interprovinciale, in numero massimo di tre istituti, in luogo degli attuali cinque, per esigenze di utile gestione del patrimonio e di soluzione delle criticità funzionali;
 - b) riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in base ai principi di contenimento della spesa pubblica, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile, con facoltà di revisione della disciplina economica dei canoni di locazione, delle condizioni e dei termini per la assegnazione e per l'affidamento degli immobili;
 - c) introduzione di previsioni atte ad assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare, l'alienazione degli immobili e piani vendita, la idoneità abitativa, la salubrità degli edifici e la promozione sociale del diritto alla casa.
5. Considerato il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, per garantire, nelle more della definizione dell'iter normativo di riforma, la continuità dell'attività amministrativa, il commissariamento disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, legge regionale

7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

5-bis. Ai revisori unici dei conti degli IACP è riconosciuto un compenso, a valere sui bilanci dei rispettivi IACP, pari al compenso previsto per il presidente del collegio sindacale dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di un settimo per il revisore unico dell'IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell'IACP di Napoli.

6. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti al comma 4 sono abrogate la L.R. 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica), la L.R. 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e L.R. 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazione per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari).

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 23 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 23 della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

Art. 23

Personale addetto al Ciclo Integrato delle Acque.

1. Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Ibis. A cadenza annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la Direzione generale competente in materia di ciclo delle acque, sentito l'Ente idrico campano, effettua il monitoraggio dello stato di collocazione del personale compreso negli elenchi approvati dalla Giunta regionale di ricognizione del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011, alla gestione e/o manutenzione di servizi ed impianti afferenti il ciclo. Tale monitoraggio è effettuato con articolazione su base distrettuale, in riferimento all'ubicazione di opere ed impianti. Il personale che, a seguito del subentro di gestione, non risulti ricollocato con le procedure di cui al comma 1 è incluso in apposito elenco allegato agli atti di monitoraggio. Fermo restando la prioritaria ricollocazione del personale già dipendente del gestore subentrato, per la copertura di ulteriori fabbisogni occupazionali in sede distrettuale conseguenti a subentri in gestioni esistenti, nonché all'attivazione di nuove gestioni in conformità alla presente legge, in attuazione di accordi sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, è prevista la prioritaria ricollocazione lavorativa del personale incluso nell'elenco allegato ai predetti atti di monitoraggio.

Iter. Il personale di cui al comma Ibis, in aggiunta all'utilizzo delle opportunità previste dal comma Ibis, può essere utilizzato alle dipendenze dei soggetti realizzatori di opere e/o interventi di adeguamento funzionale e/o manutenzioni di opere ed impianti esistenti, inclusi nella programmazione regionale e/o distrettuale, in applicazione di specifiche clausole sociali inserite negli atti di gara ed affidamento ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Iquater. Le procedure di cui al comma Iter possono essere applicate anche per l'utilizzo di personale dipendente dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche con ricorso al distacco temporaneo ai sensi dell'articolo 23 bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in attuazione e per le finalità di programmi di risanamento e razionalizzazione approvati ai sensi del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Per le medesime finalità possono essere stipulati accordi fra soggetti gestori, anche con ricorso alle vigenti norme in materia di contratti di rete.

2. Negli ambiti distrettuali dove insistono gestioni assentite in conformità alla normativa pro tempore vigente, le infrastrutture e gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora presi in carico dal soggetto gestore, sono trasferiti allo stesso gestore sulla base dell'attività ricognitiva della Giunta regionale sullo stato di consistenza delle singole opere e del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 "Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale", così come risulta modificato legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 2 della Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19 "Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale".

Art. 2

Natura giuridica.

1. I consorzi Asi sono enti pubblici economici.
2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono, in particolare, determinate:
 - a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi soci;
 - b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;
 - c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:
 - 1) l'adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili;
 - 2) la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
 - 3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;
 - 4) le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
3. Lo statuto è adottato dal consiglio generale, competente anche per le eventuali modifiche.
4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 "Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 2 della Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18 "Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione."

Art. 2

Costituzione, incompatibilità e revoca.

1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti validi, *considerate anche le schede bianche* nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione.
2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul bollettino ufficiale della regione Campania entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.
3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche. Non può essere eletto Garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.
4. Il Garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
5. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
6. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi violazioni di legge.
7. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2002, n. 14 "Adesione alla istituzione comunale di San Giorgio a Cremano premio "Massimo Troisi"", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 2 della Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 14 "Adesione alla istituzione comunale di San Giorgio a Cremano premio "Massimo Troisi"".

Art. 2

Contributi e modalità di erogazione.

1. Per i fini di cui all'art. 1, la Regione Campania concede *al Comune di San Giorgio a Cremano, quale soggetto attuatore* un contributo annuo per l'organizzazione e gestione del Premio "Massimo Troisi" nonché per le manifestazioni ad essa collegate.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo e allo Spettacolo, entro il 31 marzo, approva il Piano artistico del Premio per l'edizione annuale, assegnando *al Comune* il contributo previsto.
3. *Il Comune*, entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmette alla Giunta regionale la relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti. La Giunta regionale la approva entro il 31 dicembre.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 "Disciplina dei beni regionali", così come risulta modificato dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 9 della Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38 "Disciplina dei beni regionali".

Art. 9

Procedura di vendita.

1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
3. Il prezzo di vendita dell'immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi;
 - b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell'immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l'immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi o ai Valori agricoli medi (VAM) disponibili;
 - c) per i terreni con destinazione d'uso diverso dall'agricolo si fa riferimento al valore venale assunto a base del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU).
4. Ogni eventuale scostamento dai parametri di cui al comma 3, nella evenienza che il valore determinato secondo tali parametri sia inferiore o superiore al valore di mercato come risultante dagli ulteriori dati in possesso della Regione, deve essere adeguatamente motivato.
5. Qualora il valore del bene sia particolarmente elevato oppure la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura regionale competente può avvalersi, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui all'articolo 6-bis, del supporto di esperti nella materia. A tal fine la stessa struttura regionale provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, oppure, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), mediante accordi disciplinati dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, o a società pubbliche abilitate a tale scopo, oppure a professionisti esterni secondo le procedure

fissate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

6. Le stime determinate hanno validità di tre anni e possono essere prorogate fino al massimo di cinque anni se non sono intervenute ed accertate significative variazioni del mercato immobiliare.

7. Se l'avviso d'asta prevede la stipulazione di un contratto preliminare di alienazione dei beni all'esito della aggiudicazione, il prezzo di vendita comprende anche le spese tecniche sostenute o da sostenere dal promissario acquirente in relazione alla vendita dell'immobile interessato. Tali spese sono decurtate dal prezzo come sopra determinato all'atto della stipula del contratto definitivo.

8. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 10 e 11, assumendo come base d'asta il prezzo di stima determinato ai sensi del presente articolo e col sistema delle offerte segrete in aumento.

9. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia, può ricorrere alla trattativa privata:

a) se i beni oggetto del contratto di alienazione devono essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse;

b) quando l'asta pubblica vada deserta per due volte. In questo caso il prezzo di stima può essere ridotto fino al trenta per cento secondo le modalità fissate nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis.

10. Il diritto di prelazione, da esercitare sull'importo dell'aggiudicazione, spetta a chi occupa legittimamente il bene immobile offerto in vendita, salvi i diritti di prelazione previsti a favore di terzi da specifiche disposizioni normative. Le modalità di esercizio del diritto di prelazione sono regolate con il disciplinare di cui all'articolo 6-bis.

11. Se i beni in alienazione sono occupati senza titolo o sono oggetto di controversia pendente in relazione al titolo o al canone in sede amministrativa o giudiziaria, il diritto di prelazione può essere esercitato dall'occupante solo previa regolarizzazione o composizione definitiva della controversia pendente, con desistenza immediata delle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso e rinuncia ad ogni azione ulteriore.

12. L'aggiudicazione è effettuata in seduta aperta al pubblico a favore del soggetto che ha presentato l'offerta più alta, salvo il diritto di prelazione di cui ai commi 10 e 11.

13. In caso di immobili occupati il prezzo a base d'asta è pari al prezzo di stima decurtato del venticinque per cento.

14. L'aggiudicazione è condizionata al versamento quale caparra di un importo pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione da effettuarsi entro i cinque giorni successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio. In caso di omesso versamento la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

15. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con le modalità contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6-bis.

16. Il contratto di vendita è stipulato dal dirigente responsabile della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio entro quattro mesi dall'aggiudicazione, nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo stesso e comunque non oltre otto mesi dall'aggiudicazione. Se, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avviene nel detto termine, l'aggiudicazione è revocata, con incameramento della caparra di cui al comma 14 e, in tale caso, la Regione ha facoltà di dare corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

17. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile

regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

17bis. Per gli immobili della disciolta Opera Nazionale Combattenti l'applicazione delle procedure di alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preliminare mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto notificata all'occupante dell'immobile. L'accettazione è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni con contestuale versamento della caparra di un importo pari al 20 per cento del prezzo di stima e saldo del prezzo entro e non oltre il termine di otto mesi dall'accettazione.